

CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SUGLI SCARICHI DI SOSTANZE PERICOLOSE NELLA RETE FOGNARIA DELL'ATO DI LODI

Con atto informatico in modalità elettronica,

TRA

l'Ufficio d'Ambito di Lodi con sede in Lodi, via Fanfulla 14, C.F. 04519260964, rappresentato dal Direttore, Ing. Sara Melone

E

ARPA Lombardia con sede centrale in Milano, via Ippolito Rosellini, 17 PIVA/CF 13015060158, (di seguito "ARPA"), rappresentata dal Direttore del Dipartimento di Lodi e Pavia Beatrice Melillo, delegato dal Direttore Generale con decreto n. 863 del 18/12/2024

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.; ed in particolare gli artt 125 e 128 relativi agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura e al regime dei controlli;
- la Legge Regionale n. 16 del 1999 che agli artt. 5 e 10 prevede che ARPA effettui i controlli dei fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento dell'acqua e che nell'esercizio delle proprie attività possa fornire supporto tecnico-scientifico ai livelli istituzionali competenti, effettuando sopralluoghi, ispezioni, prelievi, campionamenti, misure, acquisizioni di notizie e documentazioni tecniche ed altre forme di accertamento sullo stato dell'ambiente e sui fattori di inquinamento ambientale;
- la Legge Regionale n. 26/2003 "Disciplina dei Servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione di rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e s.m.i.;
- il R.R. n. 4 del 24.03.2006, che disciplina il regime autorizzatorio per lo scarico in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne;
- il R.R. n. 6 del 29.03.2019 "Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)";

PREMESSO che:

- in data 16/10/2019, le odierne Parti hanno sottoscritto una Convenzione avente il medesimo oggetto della presente, con validità dalla sottoscrizione fino al 31/12/2021;
- con deliberazione n. 25 del 15 dicembre 2021 del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito, è stato approvato il Programma dei controlli degli scarichi industriali in pubblica fognatura, predisposto in attuazione dell'art. 128, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, per il triennio 2022-2024;
- ai sensi dell'art. 1 co 2 della sopracitata Convenzione, le Parti, mediante scambio formale di note scritte, hanno prorogato la validità della stessa, alle medesime condizioni ivi previste, fino alla data del 31/12/2024;

CONSIDERATO che:

1. con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito di Lodi n. 37 del 28 novembre 2024, è stato approvato il Programma dei controlli degli scarichi industriali in pubblica fognatura, predisposto in attuazione dell'art. 128, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 per il triennio 2025-2027 (di seguito "Programma");
2. il Programma disciplina i criteri per la definizione dei controlli da effettuarsi da parte dell'autorità competente in materia di scarichi di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia e di lavaggio

delle aree esterne nella rete fognaria dei comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di Lodi;

3. le attività di controllo sono finalizzate all'accertamento, mediante ispezioni, controlli e prelievi, del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
4. le attività di controllo di cui al Programma riguardano gli scarichi in pubblica fognatura autorizzati con provvedimento rilasciato dall'Ufficio d'Ambito e dalla soppressa AATO di Lodi o con autorizzazione unica ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Lodi;
5. il Programma dei controlli prevede che le attività di sopralluogo, campionamento ed analisi siano condotte:
 - per gli scarichi di cui alle tipologie C (scarichi di acque del processo di raffreddamento diretto), D (acque reflue di processo e acque di raffreddamento indiretto), E (scarichi delle acque di prima e seconda pioggia e di lavaggio delle aree esterne) e F (scarichi di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 5, c. 2, del R.R. 3/2006) dal gestore del S.I.I., SAL srl, a seguito di sottoscrizione di apposita convenzione;
 - per gli scarichi ricadenti nella tipologia A + B (scarichi di sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D.Lgs. 152/2006), stante la mancanza c/o SAL srl di un laboratorio attrezzato per caratterizzare tutte le tipologie di sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/a e 5 alla parte terza del d.lgs.152/2006, da ARPA Lombardia Dipartimento di Lodi e Pavia, a seguito di sottoscrizione di apposita convenzione;
 - per i controlli straordinari (controlli che dovessero rendersi necessari a seguito di superamenti dei limiti di emissione e/o di emergenza/criticità e/o di segnalazione da parte di altre autorità/soggetti ovvero al verificarsi di circostanze che richiedano interventi pronti e mirati), da SAL srl e/o ARPA Lombardia e/o da organi di polizia eventualmente supportati da personale dell'Ufficio;
6. annualmente con determinazione del Direttore dell'Ufficio d'Ambito verrà indicato il numero di controlli per ciascuna tipologia di scarico da effettuarsi nell'anno solare;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO E DURATA

1. La presente Convenzione definisce i criteri e le modalità individuati per l'attuazione del programma dei controlli dell'Ufficio d'Ambito limitatamente agli scarichi di sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D.Lgs. 152/2006 recapitanti in pubblica fognatura.
2. La presente Convenzione ha durata **dal 01/01/2025 fino al 31/12/2027** ed è rinnovabile previo scambio di note di assenso formali tra le parti, salvo disdetta formalizzata a mezzo pec.
3. Qualora le mutate condizioni normative lo richiedano, i firmatari si impegnano ad adeguare e integrare le disposizioni eventualmente incompatibili contenute nella presente Convenzione.

Art. 2 – ATTIVITA' SVOLTE DA ARPA

1. ARPA effettuerà i controlli degli scarichi di sostanze pericolose previsti dal Programma dei controlli nel numero annuo stabilito con apposita determinazione dirigenziale dell'Ufficio d'Ambito e comunque nel rispetto del valore massimo di n. 5 controlli annuali.
2. ARPA effettuerà attività di controllo di tipo tecnico e analitico al fine di valutare la conformità dello scarico alle prescrizioni impartite nell'atto autorizzativo relativamente agli scarichi in pubblica fognatura. In particolare, ARPA accerterà l'ottemperanza alle prescrizioni verificabili esclusivamente presso l'insediamento industriale, mentre all'Ufficio d'Ambito sono demandate le verifiche effettuabili d'ufficio.
3. Ogni anno, al termine delle attività di controllo, ARPA provvederà a fatturare i costi relativi alle prestazioni analitiche di laboratorio, come da vigente tariffario ARPA approvato con Decreto del

Presidente n.13 del 30/11/2020, cui verrà applicato uno sconto del 30%, così come previsto all'art. 5 del citato tariffario, disponibile al seguente link:

<https://www.arpalombardia.it/media/mexfbdvw/tariffario-arpa-2021.pdf>

4. Qualora, in sede di sopralluogo, non fosse possibile campionare il refluo da sottoporre ad accertamento analitico, ARPA dovrà procedere ad un successivo sopralluogo. Nel caso in cui anche nel corso del sopralluogo successivo non fosse possibile procedere al prelievo, ARPA relazionerà all'Ufficio d'Ambito circa le cause che non hanno reso possibile il controllo.

Art. 3 – ATTIVITA' SVOLTE DALL'UFFICIO D'AMBITO

1. Ogni anno l'Ufficio d'Ambito trasmetterà ad ARPA la determinazione dirigenziale con la quale viene stabilito il numero dei controlli annui da effettuare unitamente all'elenco delle Aziende da sottoporre a controllo, individuate con le modalità stabilite nel Programma dei controlli.
2. L'Ufficio d'Ambito provvederà al saldo degli importi dovuti per le attività di controllo condotte entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica emessa da ARPA.

Art. 4 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti si impegnano affinché i dati personali forniti da ciascuna Parte in esecuzione della presente Convenzione, siano trattati nel rispetto del Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 2016/679 (General data Protection Regulation, "GDPR"), del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 ("Codice Privacy"), e delle successive modifiche ed integrazioni, esclusivamente per finalità connesse e funzionali alla esecuzione del presente accordo che costituisce, nel rispetto delle disposizioni e leggi vigenti, Base Giuridica del trattamento.
2. Le Parti adottano le misure di sicurezza previste dal GDPR in relazione alla necessità di conservazione dei dati acquisiti anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale, nonché in relazione all'espletamento di eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto stesso, come previsti dalla normativa.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali e a quanto contenuto nelle specifiche informative privacy policy e cookie policy al seguente link: <https://www.arpalombardia.it/termini-duso/>.

Art. 5 - REGISTRAZIONE ED IMPOSTA DI BOLLO

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. In tale evenienza gli oneri della registrazione sono a carico del richiedente. L'imposta di bollo è assolta dall'ATO di Lodi.

Per l'Ufficio d'Ambito di Lodi

IL DIRETTORE

Ing. Sara Melone

Firma digitale D.Lgs. n. 82/2005

Per ARPA Lombardia

**IL DIRETTORE DEL
DEL DIPARTIMENTO DI LODI E PAVIA**

Dott.ssa Beatrice Melillo

Firma digitale D.Lgs. n. 82/2005